

# COMUNE DI POGGIO TORRIANA

## PROVINCIA DI RIMINI

Via Roma loc. Poggio Berni n. 25 - 47824 Poggio Torriana (RN)

Tel: 0541/629701 - Fax: 0541/688098 - e-mail: [comune.poggiorriana@legalmail.it](mailto:comune.poggiorriana@legalmail.it)

**ORDINANZA SINDACALE n. 016/2014**

Poggio Torriana lì, 05.08.2014

Prot. 0007357/2014

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CANTIERISTICHE EDILI E SIMILARI.**

### IL SINDACO

Visti gli artt. 114 e 117 della Costituzione in tema di autonomia e potestà regolamentare dei Comuni nelle materie e nelle funzioni loro attribuite.

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/1991 "limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

Vista la Legge Regionale 09/05/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 45 del 21/01/2001 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Visto il regolamento di Polizia Locale approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valle del Marecchia n. 11 del 20/06/2013.

Vista la Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 19 ad oggetto: "Istituzione del Comune di Poggio Torriana mediante fusione dei comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini";

Visto l'art. 51 del Regolamento Edilizio del Comune di Torriana "Conduzione del Cantiere".

Dato atto che per il territorio di Poggio Berni non vi sono disposizioni specifiche in merito.

Considerata la necessità, anche a seguito della istituzione del nuovo comune di Poggio Torriana, di provvedere a regolamentare in maniera unitaria le attività cantieristiche edili e similari ed al contempo evitare e/o limitare il verificarsi di rumori molesti derivanti dalle stesse, al fine di tutelare il riposo dei cittadini nelle ore di maggior quiete;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

### ORDINA

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
2. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
3. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma tutti i giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

4. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB (A), con tempo di misura (TM ) <sup>3</sup> 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
5. Ai cantieri per opere di nuova costruzione, ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq 65 dB (A), con TM (tempo di misura) <sup>3</sup> 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.
6. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
  - il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività.
  - venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.

#### **DISPONE CHE**

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente ordinanza.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga alla presente ordinanza. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico per l'edilizia, con le modalità previste dalla D.G.R. n. 45/2002, corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta.

#### **DISPONE INOLTRE CHE**

L'accertamento del pieno rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, nonché l'applicazione delle sanzioni previste in caso di eventuali inottemperanze è demandata all'ARPA Rimini ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 45/2002.

Copia della presente ordinanza venga affissa all'albo pretorio on-line per i 15 giorni successivi all'adozione, inserita sul sito internet del Comunale e trasmessa al Settore Urbanistica Edilizia e Ambiente al Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, al Comando di Polizia Municipale e all'ARPA Sezione Provinciale di Rimini.

#### **AVVISA CHE**

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 258,23 a 10.329,14 euro, ai sensi del comma 3 dell'art.10 della Legge n.447/95, e l'obbligo della cessazione immediata dell'attività.

Ai sensi degli artt. 3, comma 4 ed art. 5, comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è designato nella persona del Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente del Comune di Poggio Torriana.

Contro il presente provvedimento è azionabile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'affissione all'albo pretorio comunale ovvero, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dall'affissione all'albo pretorio comunale.

IL SINDACO  
Daniele Amati